

PARCO SPORTIVO FORO ITALICO SSDARL

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE - DURATA- OGGETTO

ARTICOLO 1

Denominazione

1. È costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con socio unico, senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto, sotto la denominazione:

"PARCO SPORTIVO FORO ITALICO SSDARL"

ARTICOLO 2

Sede

1. La Società ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite ovvero soppresse sedi secondarie, filiali e succursali, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

ARTICOLO 3

Durata

1. La durata della Società è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

Oggetto

1. La Società espleta, in conformità con le deliberazioni e gli indirizzi del Socio unico Sport e salute S.p.A., senza fini di lucro, l'attività di conduzione e gestione del circolo polisportivo presso il Parco del Foro Italico.
2. La Società ha per oggetto sociale in via stabile e principale l'esercizio dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7.1, lettera b) D.Lgs. 36/2021, anche di natura agonistica relative alle discipline sportive del tennis, del nuoto, dell'atletica leggera, del calcio, della ginnastica, nonché a tutte le altre discipline sportive deliberate dall'Organo Amministrativo, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica. In quanto società sportiva dilettantistica, la Società ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni proprie dell'ordinamento sportivo.
3. Nell'ambito delle suddette attività, la Società si impegna ad assicurare la partecipazione con propri atleti tesserati alle attività previste dagli statuti delle singole Federazioni Sportive Nazionali e dai regolamenti attuativi degli stessi, nonché a svolgere funzione educativa e didattica a favore dei giovani avviandoli alla pratica dello sport e perfezionando la loro preparazione agonistica.
4. La Società, anche in base ad appositi contratti di servizio, cura l'organizzazione di manifestazioni ed attività sportive e eventi collegati, anche con finalità sociali, culturali e ricreative, nonché l'approntamento di mezzi e strutture necessari per il loro svolgimento e può assumere la gestione di altri impianti sportivi.

5. In conformità con la normativa vigente, la Società deve realizzare almeno l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato, mediante lo svolgimento di compiti ad essa affidati da Sport e salute S.p.A.

In conformità con l'art. 16, comma 3-bis, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la Società può realizzare e svolgere le attività di cui all'oggetto sociale anche in favore e su richiesta di terzi esclusivamente al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale e comunque in misura non superiore al venti per cento (20%) del proprio fatturato.

6. La Società, nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà inoltre compiere, in via secondaria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale, rilasciare garanzie anche nell'interesse di terzi, gestire, direttamente o mediante affidamento a terzi, nell'ambito del patrimonio immobiliare amministrato, attività di bar, ristorante, foresterie, di vendita di spazi pubblicitari, organizzare eventi sportivi e non, vendere servizi al pubblico di natura sportiva e non, svolgere attività di marketing e di consulenza in materia sportiva, svolgere attività di merchandising il tutto nel rispetto delle norme in materia di attività riservate.

7. La Società potrà altresì partecipare ad altre società, consorzi, associazioni ed altri organismi dei quali potrà promuovere la costituzione curando il coordinamento organizzativo, tecnico e finanziario delle società partecipate e svolgere, in genere, ogni altra attività che sia collegata con un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarità con le attività previste ai commi precedenti e non incompatibile con le stesse.

8. La Società, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà chiedere finanziamenti ad aziende e/o Istituti di Credito, concedere garanzie, assumere partecipazioni presso società con scopi analoghi od affini, senza fine di collocamento, prestare avalli e fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale per obbligazioni di terzi, aprire cassette di sicurezza.

9. La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, bancarie, di credito fondiario, commerciali, necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – PARTECIPAZIONI – TRASFERIMENTI

ARTICOLO 5

Capitale sociale

Il Capitale Sociale è di euro 100.000,00 (centomila/00) diviso in quote ai sensi di Legge e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal danaro, osservando le disposizioni di legge.

ARTICOLO 6

Titoli di debito

1. La Società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia mediante previa delibera adottata dall'Organo Amministrativo che stabilirà le modalità di emissione. I titoli di debito non potranno essere imputati a capitale. La relativa decisione dovrà essere iscritta al Registro delle Imprese.

ARTICOLO 7

Quote sociali

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

TITOLO III ASSEMBLEA

ARTICOLO 8

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea decide sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o il Socio, ovvero, in caso di pluralità, di tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale, sottopongono alla sua approvazione, nonché sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge.
2. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo o dal Socio, ovvero, in caso di pluralità, da tanti soci che rappresentano un terzo del capitale sociale, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso da comunicarsi a mezzo e-mail o PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno otto (8) giorni prima della data fissata per l'adunanza, ridotti a tre (3) per motivi di urgenza, contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Nell'Avviso di Convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
3. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e gli amministratori e i sindaci siano intervenuti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. L'Assemblea delibera sugli oggetti attribuiti alla sua competenza sulla base dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di natura speciale, tempo per tempo vigenti. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo il disposto dell'art. 2364 c.c., ultimo comma, quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano; in questi casi, gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

ARTICOLO 9

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in loro assenza o impedimento dalla persona eletta dall'Assemblea.
2. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della seduta, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario.

ARTICOLO 10

Partecipazione e svolgimento dell'Assemblea

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea e per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, si osservano le disposizioni di legge. Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino regolarmente iscritti nel libro soci.
2. Le deliberazioni sono assunte con votazione espressa per alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione palese determinata dal Presidente.

Approvato in Assemblea del 13 dicembre 2023

3. Il socio può esercitare il suo diritto di voto direttamente o farsi rappresentare da altra persona, socio o non socio.

4. L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per video /audio conferenza a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente di svolgere le attività di cui al precedente art. 9;

- sia consentito al Presidente e al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

L'Assemblea, salvo diversa indicazione nell'avviso di convocazione, è convocata presso la sede sociale.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, sono vincolanti e devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

6. Quando richiesto dalla legge e in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.

TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 11 Organo Amministrativo

1. La Società può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, nominati con decisione dell'Assemblea.

2. La composizione del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

3. Gli Amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e, comunque, per non più di tre esercizi consecutivi, salvo revoca; il mandato cessa alla data fissata dall'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

4. Per l'ipotesi in cui in corso di esercizio venga a mancare un Amministratore gli altri provvedono alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere.

5. Qualora, per qualsiasi ragione, venga a mancare, in data antecedente alla scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende cessato e l'Assemblea deve essere convocata per la nomina del nuovo Consiglio da un Amministratore rimasto in carica, ovvero, d'urgenza, se nominato, dall'Organo di controllo.

6. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso e mantenimento dei requisiti di seguito specificati il cui difetto determina la decadenza dalla carica che, in quest'ultimo caso, viene dichiarata dal consiglio stesso entro trenta (30) giorni dalla nomina o dalla conoscenza del fatto sopravvenuto.

7. Non possono essere nominati Amministratori coloro i quali ricoprono qualunque altra carica sociale in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI, o Ente di Promozione Sportiva, e ove paralimpici, riconosciuta dal CIP, cui la Società sia affiliata. Gli Amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e

competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
- c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

8. Costituiscono cause di ineleggibilità o decadenza per giusta causa dalle funzioni di Amministratore e senza diritto al risarcimento dei danni:

(i) l'emissione di una sentenza di condanna, anche non definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:

- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento;
- b) dal Titolo XI del libro V del codice civile e dal d.lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
- c) dalle norme che individuano i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria;
- d) dall'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.

(ii) l'emissione di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

(iii) l'emissione di misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs 159 del 6 settembre 2011 salvi gli effetti della riabilitazione.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione di un decreto che disponga il giudizio per taluno dei delitti di cui al primo periodo (i) lettere a), b), c) e d) senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva, ovvero, una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un reato erariale.

9. Gli Amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica di un decreto che dispone il giudizio, anche immediato, per taluno dei delitti di cui al primo periodo (i) lettere a), b), c) e d) del comma precedente, ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale dovranno darne immediata comunicazione al Consiglio con obbligo di riservatezza o, in caso di Amministratore Unico, al Socio.

Il Consiglio di Amministrazione o, in caso di Amministratore Unico, il Socio verifica nella prima riunione utile e, comunque, entro i 10 giorni successivi alla conoscenza dell'avvenuta emissione dei provvedimenti di cui al secondo periodo (ii) e al terzo periodo (iii) del comma precedente l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate. Nel caso in cui la verifica sia positiva l'Amministratore decade dalla carica per giusta causa salvo che il Consiglio di Amministrazione o l'Organo di Controllo, a seconda del caso, entro il termine di 10 (dieci) giorni di cui sopra, proceda alla convocazione dell'Assemblea, da tenersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni, al fine di sottoporre a quest'ultima la proposta di permanenza in carica dell'Amministratore medesimo, motivando tale proposta sulla base di un preminente interesse alla permanenza stessa.

Se la verifica è effettuata dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la proposta è sottoposta all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Assemblea non approvi la proposta di permanenza in carica, l'Amministratore decade con effetto immediato dalla carica per giusta causa senza alcun diritto al risarcimento dei danni.

10. Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, decade automaticamente per giusta causa l'Amministratore Unico o il Consigliere che sia sottoposto:

- a) ad una pena detentiva;
- b) ad una misura di custodia cautelare all'esito di procedimenti di cui all'art. 309 o 311, comma 2, c.p.p., ovvero, dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione, senza diritto al risarcimento danni e con contestuale cessazione delle deleghe conferite.

11. La decadenza si determina anche nel caso in cui l'Amministratore sia sottoposto ad ogni altro tipo di misura cautelare personale, il cui provvedimento non sia più impugnabile, qualora tale misura sia ritenuta da parte del Consiglio di Amministrazione tale da rendere impossibile lo svolgimento dell'incarico conferito.

12. Costituiscono cause di sospensione dall'incarico:

(i) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del D.lgs n. 159 del 6 settembre 2011;

(ii) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

13. Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca del/i soggetto/i del/i quale/i ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima seduta successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nei precedenti punti; la revoca è dichiarata sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno 15 (quindici) giorni prima della sua audizione.

Nel caso di Amministratore Unico l'eventuale revoca è deliberata, sempre previa audizione dell'interessato con le modalità di cui al periodo che precede, dall'assemblea convocata senza indugio dall'Organo di Controllo.

14. L'Amministratore non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni; la sospensione, in ogni caso, si applica per l'intera durata delle misure di cui ai precedenti punti.

15. Ai fini del presente articolo la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, salvo il caso di estinzione del reato.

16. Il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea, fermo quanto sopra, accertano la sussistenza delle situazioni di incompatibilità e decadenza sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale anche con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri.

ARTICOLO 12

Poteri dell'Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua composizione, è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

2. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nel caso di Consiglio di Amministrazione, lo stesso elegge tra i suoi membri, il Presidente. Non è prevista la facoltà di nomina di un Vicepresidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare – nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. – parte delle proprie attribuzioni ad un Amministratore determinando i limiti della delega, fermo restando, comunque, il limite di cui all'art. 2381, comma 4, c.c.. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, previa autorizzazione dell'Assemblea.

4. L'Amministratore Delegato deve riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo almeno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione della Società, sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo – per dimensioni qualitative e quantitative ovvero per caratteristiche – effettuate dalla Società.

5. Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega oltre che il potere di revocare le deleghe conferite. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai

Approvato in Assemblea del 13 dicembre 2023

componenti dell'Organo Amministrativo e, in ogni caso, corrispondere premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine rapporto.

ARTICOLO 13

Adunanze dell'Organo Amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso da comunicarsi alternativamente tramite e-mail, PEC o lettera raccomandata a.r. da inviarsi almeno 8 (otto) giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza ridotti a tre (3) per motivi di urgenza con avviso contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza stessa e l'elenco degli argomenti da trattare.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Presidente e al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;
- sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 14

Deliberazioni dell'Organo Amministrativo

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Delle deliberazioni è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 15

Rappresentanza della Società

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri ad esso delegati, salvo non sia deliberato diversamente.

2. L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, l'Amministratore Delegato, nei limiti delle rispettive deleghe, possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi, procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 16

Organo di controllo

1. Il controllo della Società può essere affidato e svolto, su decisione dell'Assemblea, da un Sindaco Unico iscritto al Registro dei Revisori Legali, ovvero, in alternativa, da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Approvato in Assemblea del 13 dicembre 2023

2. Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale eletto dall'Assemblea vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

3. La composizione del Collegio Sindacale, ove nominato, deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

4. Per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge.

5. La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale, salvo l'Assemblea non deliberi di affidarla ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

ARTICOLO 17

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio in conformità alle disposizioni di legge. Esso è presentato al Socio per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

ARTICOLO 18

Utili

1. In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 36/2021, la Società destina eventuali utili ed avanzi di gestione, allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, al Socio, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 19

Scioglimento e liquidazione

1. Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualunque causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società, fissando nel contempo i relativi poteri e compensi.

2. In caso di scioglimento volontario della Società o di perdita volontaria della qualifica di società sportiva dilettantistica l'intero patrimonio sociale, detratto solamente il valore nominale delle quote da rimborsare al Socio, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ad altre associazioni o società sportive con fini analoghi a quelli della società, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti autorità.

ARTICOLO 20

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata.

2. Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.